

Rivista N°: 2/2015  
DATA PUBBLICAZIONE: 12/06/2015

AUTORE: Giovanni Maria Flick\*

## IL BAMBINO, OGGI: IL DIRITTO DI AVERE DIRITTI; LA SPERANZA DI AVERE UN FUTURO\*\*

1. *Il bambino: da problema da risolvere... – 2. (segue)... a risorsa da valorizzare. – 3. I diritti del bambino come protagonista. – 4. Il bambino nella prospettiva europea. – 5. Salute, dolore, benessere e pari dignità sociale del bambino. – 6. I diritti del bambino nell'ordinamento italiano oggi. – 7. Dalla riflessione giuridica alla sensibilizzazione culturale, per la solidarietà verso il bambino. – 8. Lo sguardo dei bambini sulla guerra... – 9. (segue)... e sulla pace.*

### 1. Il bambino: da problema da risolvere...

Sino a non molto tempo fa il bambino veniva visto come *problema da risolvere* piuttosto che come *risorsa da valorizzare*; veniva quindi protetto quasi di riflesso, episodicamente e frammentariamente, in conseguenza dell'attenzione dedicata dagli ordinamenti giuridici alla famiglia. Quanto ciò potesse ostacolare il riconoscimento e la protezione dei diritti del bambino è agevolmente comprensibile.

Basta ricordare – a venti anni dalla Convenzione del 1989 sui diritti dell'infanzia – la denuncia delle Nazioni Unite sulle condizioni dei bambini nel mondo. Ogni 5 secondi un bambino muore per malattie che si possono prevenire o trattare, o per malnutrizione; ogni anno 10 milioni di bambini muoiono prima di aver raggiunto il quinto anno di età; circa 200 milioni di bambini sono costretti a lavorare, e metà di essi in condizioni di rischio per la loro salute e la loro vita; 100 milioni di bambini non hanno accesso all'educazione; 270 milioni di bambini non hanno accesso a cure mediche; la situazione drammatica dei bambini-soldati è sotto gli occhi di tutti. È una denuncia che lascia sconvolti; induce a riflettere sulla effettiva condizione del bambino come soggetto di diritti in generale.

---

\* Presidente Emerito della Corte costituzionale.

\*\* 71° Congresso Italiano di Pediatria – Rome Marriott Park Hotel – Roma, 4 giugno 2015.

In un contesto come il nostro, quella condizione è ben lontana dalla drammatica situazione globale. In Italia, come in Europa, il bambino gode di diritti e di protezione che lo rendono un "privilegiato", rispetto ai suoi coetanei di molte altre parti del mondo; eppure, anche nel nostro Paese la "scoperta" dei diritti del bambino è relativamente recente.

Una "lettura primitiva" delle norme della Costituzione dedicate al minore (sulla filiazione, art. 30; sulla protezione della maternità, infanzia e gioventù, art. 31; sul lavoro minorile, art. 37) offre una visione analitica e riduttiva della figura del bambino: un soggetto "debole" da proteggere sotto taluni aspetti specifici; non certo il protagonista di uno "statuto di diritti", riconducibile ad una categoria autonoma di soggetti. Insomma, la tutela costituzionale appare riconosciuta al minore non in ragione di un suo autonomo interesse ma per garantire "certezza e stabilità" alla famiglia, secondo l'abitudine tradizionale di interpretare la Costituzione alla luce delle leggi ordinarie, anziché – come si deve – viceversa.

## **2. (segue)... a risorsa da valorizzare.**

Ma come siamo arrivati a questa legislazione attraverso i secoli? Nella società romana il bambino era un "*nihil*", un nulla. E nasceva due volte: la prima al momento del parto, la seconda quando veniva presentato al padre. Se questi lo alzava all'altezza degli occhi, significava che veniva riconosciuto; se invece lo rifiutava si produceva la "*expositio*" e il neonato veniva abbandonato o soppresso. Anche i malformati venivano eliminati facendoli precipitare dalla Rupe Tarpea. Quindi l'abbandono e l'infanticidio erano pratiche comuni.

Con l'avvento del cristianesimo e con la figura di Gesù Bambino s'inizia a considerare nei secoli seguenti la nuova vita come un essere umano. Nel '600 viene istituita la "ruota" nella quale si lasciavano i neonati indesiderati che altrimenti sarebbero stati uccisi. È del 700 il primo brefotrofo italiano a Milano. Nel 1802 viene creato a Parigi per volere di Napoleone il primo ospedale pediatrico: l'Hopital des Enfants Malades. In Italia il primo ospedale per bambini è del 1869: l'Ospedale del Bambino Gesù di Roma.

Ben diverso da queste premesse è il quadro a partire dagli anni '60 del secolo scorso. La cultura giuridica e una serie di interventi legislativi fondamentali (soprattutto in tema di adozione, con la legge 431 del 1967; di divorzio, con la legge n. 898 del 1970; e in particolare con la riforma del diritto di famiglia, nel 1975) aprono la strada al riconoscimento dell'interesse prioritario del minore, alla sua identità autonoma e alla tutela della sua irrinunciabile personalità. Si muove pur sempre dalla famiglia, quale luogo privilegiato di formazione; ma tale "società naturale" – i cui membri sono tenuti ad assolvere i doveri reciproci sanciti nell'art. 30 Cost. – viene collocata nel più ampio orizzonte dell'universo sociale.

Nell'ambito di questa visione solidaristica della famiglia e in connessione con la generale previsione degli artt. 2 e 3 della Costituzione, il *favor minoris* non è più funzionale esclusivamente alla protezione dell'istituzione familiare, bensì alla promozione dei diritti del bambino in quanto "cittadino in formazione". Il bambino non è visto più soltanto come semplice destinatario di interventi statali di sporadica tutela. È visto come titolare di un interesse autonomo rispetto alla stessa struttura familiare e come centro di riferimento degli inviolabili diritti

di ciascun soggetto: sia come singolo; sia come partecipe delle formazioni sociali (prima fra tutte la famiglia) in cui si svolge la sua personalità.

Restano ferme l'essenzialità e l'importanza della famiglia come primo nucleo per l'accoglienza e lo sviluppo del bambino; ed è doveroso prescindere – in questa riflessione – dal richiamo dei problemi che segnano la definizione della famiglia e la sua regolamentazione nel contesto attuale. Qualunque possa essere l'orientamento che si ritiene di assumere a proposito della definizione della famiglia – nei termini delineati dall'art. 29 della Costituzione con l'interpretazione recentemente ribadita dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 138/2010); o secondo altre prospettive – non può derivarne una limitazione, un pregiudizio o una diversa valutazione sulla posizione del bambino e sui suoi diritti.

Il minore è diventato protagonista diretto di una intensa progettualità sociale, volta all'affermazione della sua piena dignità e del pieno sviluppo della sua personalità. Egli non è più il "grande assente", in una Carta costituzionale che lo contempla in poche norme per una episodica tutela; ma qualifica l'azione politica dello Stato e l'attuazione dei principi fondamentali – di solidarietà, eguaglianza, istruzione ed educazione, partecipazione sociale: in parole semplici, di pari dignità sociale – in cui la Costituzione si inverte e si realizza.

### **3. I diritti del bambino come protagonista**

Oggi ci muoviamo – sotto il profilo culturale, sociale e quindi giuridico – in un quadro profondamente diverso dal passato, che vede finalmente nel bambino, con la sua identità e la sua personalità, un protagonista. Il bambino, quale persona umana, precede ogni forma di organizzazione sociale. Al di là dell'opzione ideale cui si preferisca aderire in ordine al fondamento dei diritti in generale, una cosa è certa: i diritti del bambino devono essere comunque e sempre *riconosciuti*, piuttosto che *attribuiti*.

I percorsi di questo *nuovo umanesimo*, riferito alla condizione minorile, non possono prescindere dall'idea, fondante che il minore non rappresenta uno strumento per realizzare finalità diverse (ad esempio, quelle istituzionali della famiglia). Rappresenta il fine di un complessivo disegno istituzionale, del quale gli ordinamenti giuridici – nazionali e sopranazionali – risultano mezzo.

Riconoscimento, dunque, e non attribuzione dei diritti; affermazione della personalità del bambino in tutti gli ambiti dell'universo sociale e non solo all'interno della famiglia: si tratta di concetti che esprimono una visione nuova e progressista. Postulano un dinamismo sociale che prende il posto di una assistenza statica. Dissolvono il tradizionale approccio di stampo paternalistico nei confronti dei bambini (come, più in generale, rispetto ad altre categorie esistenziali egualmente deboli: gli anziani, i malati, i detenuti). Lasciano spazio ad una solidarietà sociale che aiuta a sviluppare proprio l'autonomia e l'autodeterminazione dei soggetti socialmente più deboli.

Non si può certamente ignorare – con una prospettiva soltanto laica, anzi laicista – una delle premesse essenziali di questo sviluppo: il contributo fondamentale da sempre offerto alla tutela e al riconoscimento della vita e della dignità del minore attraverso l'insegnamento, la testimonianza e l'impegno della Chiesa cattolica. È un contributo che si

manifesta nell'attuazione concreta della solidarietà; nel rispetto della dignità; nella supplenza alla mancanza della famiglia per i bambini abbandonati; nella consolidata tradizione di educazione del bambino, di sua formazione alla responsabilità, di suo avviamento alla vita sociale, di sua protezione nel mondo del lavoro, di rispetto della sua dignità e di riconoscimento dei suoi diritti fondamentali.

Una siffatta evoluzione culturale in favore dell'identità del bambino è espressa in varie fonti sovranazionali. Da ultimo, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea – proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 ed inserita a pieno titolo nell'ordinamento dell'Unione Europea, con il Trattato di Lisbona – afferma, all'articolo 24, i “diritti del bambino”, basandosi sulla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, firmata il 20 novembre 1989 e portatrice di una visione straordinariamente lungimirante per quei tempi. Ed è appena il caso di richiamare la portata giuridicamente vincolante per l'ordinamento italiano sia dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (come la Carta di Nizza); sia degli obblighi internazionali (come la Convenzione sui diritti del fanciullo), alla stregua dell'art. 117 1° comma della Costituzione, come modificato nel 2001.

#### **4. Il bambino nella prospettiva europea.**

Tre sono i portati essenziali dell'art. 24 della Carta di Nizza.

Innanzitutto, si riconosce il «diritto alla protezione e alle cure necessarie al benessere» del bambino, in uno con la sua libertà di espressione e con l'attenzione alla sua opinione (comma 1). In secondo luogo, si enuncia il principio della «preminenza dell'interesse superiore del bambino» in tutti gli atti compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, relativi ad esso (comma 2). Infine, si afferma il diritto alle «relazioni personali e contatti diretti con i due genitori» (comma 3), salvo qualora ciò sia contrario all'interesse del bambino.

Si tratta del riconoscimento di diritti che impegnano le istituzioni degli Stati membri ad interventi specifici. Il bambino – oltre alla titolarità dell'insieme delle situazioni giuridiche soggettive contemplate nei vari ordinamenti per tutti i soggetti giuridici – diviene titolare, in forza dell'art. 24, di specifici diritti che si aggiungono ai primi. Viene codificato un obbligo di intervento, in capo agli Stati membri, per la realizzazione degli specifici interessi di cui *solo* i bambini sono portatori in quanto tali.

È sintomatico che il legislatore europeo non qualifichi ulteriormente il benessere al quale ha diritto il bambino: poiché è proprio l'ampiezza della nozione ad accreditarne una lettura autenticamente innovativa. Il «benessere del bambino» altro non è che la specifica dimensione, per la minore età, del riconoscimento della dignità umana quale sfondo su cui si colloca l'insieme dei diritti fondamentali.

Come la dignità dell'individuo è il contenuto minimo indefettibile dei diritti individuali – nel senso che il loro riconoscimento storico e positivo deve comunque salvaguardare l'incomprimibile essenza della dignità umana – allo stesso modo la condizione che sintetizza i diritti della minore età è quella della garanzia del «benessere del bambino», anch'essa indefettibile. “Dignità” e “benessere” costituiscono aspetti speculari dell'identico obiettivo funzionale dei diritti fondamentali.

La differenza terminologica riflette la diversa condizione esistenziale dell'individuo adulto e del minore. Si devono privilegiare, in quest'ultimo, gli aspetti dinamici dello sviluppo, i quali esigono il rispetto di una condizione assoluta: che il delicato "avanzare nella vita" avvenga nelle migliori condizioni possibili in senso fisico, materiale, mentale, ecc.

A proposito delle cure necessarie per il benessere del bambino, è significativa la definizione di salute proposta dalla Organizzazione mondiale della sanità: non tanto e non solo, in negativo, una situazione di assenza di malattia; quanto, in positivo, una situazione di benessere fisico e psichico: l'aspirazione alla miglior condizione possibile di benessere (uno "stato di completo benessere fisico, mentale e sociale"). Una simile definizione si raccorda singolarmente sia con l'art. 24 della Carta di Nizza, sia con la qualificazione della salute come "diritto fondamentale" del singolo prima che come interesse della collettività, da parte dell'art. 32 della Costituzione.

## **5. Salute, dolore, benessere e pari dignità sociale del bambino.**

In effetti la salute è presupposto indispensabile – in termini di eguaglianza, identità e libertà, nonché in termini di pari dignità sociale – per estrinsecare compiutamente e liberamente la propria personalità nel rapporto con gli altri. Ciò implica il richiamo non solo alla integrità delle funzioni biologiche, ma anche alle capacità affettive e relazionali; ed implica il superamento di una concezione "economicistica" della salute, in chiave soltanto di produttività e di costi. Ne consegue l'importanza della salute del bambino – quindi delle cure, della prevenzione delle malattie, delle vaccinazioni, dell'assistenza pediatrica, della vita in ambiente salubre, della serenità e dell'equilibrio affettivo, dello sviluppo – che si lega in modo particolare e pregnante alla evoluzione del bambino ed alla sua preparazione alla vita di adulto, al pari e prima della scuola e dell'educazione.

Ad esempio, penso in particolare al tema del dolore nel bambino: un sintomo che mina l'integrità fisica e psichica della persona, angoscia e preoccupa quest'ultima e chi la circonda, impatta sulla qualità della vita durante e dopo la malattia. Un sintomo percepito dalla nascita, senza limiti di età, "memorizzato" con conseguenze negative a breve e a lungo termine sulla qualità della vita, sull'educazione e sul rapporto con gli altri.

È un sintomo troppo spesso sottovalutato, non adeguatamente misurato ed affrontato per carenze di informazione e condizionamenti culturali, che costituisce di per sé una "malattia" su cui si deve intervenire con tecniche non solo farmacologiche. Un sintomo-malattia che deve preoccuparci e occuparci nei confronti di qualsiasi malato; ma più ancora nei confronti del bambino e della sua salute, proprio per il carattere in divenire di quest'ultimo e per le conseguenze sul "benessere" attuale e futuro del bambino stesso. Un sintomo che finalmente la legge n. 38 del 2010 sull'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore considera espressamente per la prima volta in Europa, attraverso il riconoscimento anche al bambino del diritto di accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore, attraverso specifici servizi dedicati.

In questo senso, il "benessere" è la dignità del futuro adulto nel suo farsi: è la condizione e premessa indispensabile per l'esistenza "libera e dignitosa" dell'individuo. Questa

idea della dignità dell'infanzia, espressa nella forma del "benessere assoluto", si salda al riconoscimento della "preminenza assoluta" dell'interesse del bambino, che è concetto funzionale al primo. Il benessere globale del bambino esige che gli interessi di cui egli è portatore non siano in alcun caso soccombenti, proprio per assicurargli la protezione cui si riferisce l'art. 24.

L'ordinamento, di fronte al bambino, sembra allora rinunciare ad uno dei suoi tradizionali strumenti – quello del bilanciamento tra diritti eventualmente antagonisti – per riconoscere la preminenza di un interesse (quello del bambino) che non deflette, non cede, non entra "in comparazione" con nessun altro diritto assoluto riconosciuto a qualsivoglia individuo o categoria di individui. Ed anche in tal caso il legislatore europeo non enuncia uno *specifico* profilo di interesse da salvaguardare: considera infatti l'interesse del bambino nel suo complesso, quale sintesi completa di tutti gli aspetti rilevanti (materiali, morali, educativi, ecc.) della sua persona.

Come il benessere esprime la dignità della età minore, così il "preminente interesse superiore" manifesta la sintesi degli interessi fondamentali del bambino, alla cui tutela è predisposto l'insieme dei diritti fondamentali. Il bambino riceve, dunque, riconoscimento pieno ed assoluto: anzi, maggiormente intenso rispetto a quello di qualsiasi altra categoria esistenziale considerata dal diritto. La "pari dignità sociale" affermata dall'articolo 3 della Costituzione come valore fondamentale della convivenza, assume nei confronti del bambino un significato particolarmente pregnante.

La dignità è premessa e condizione di eguaglianza e al tempo stesso di diversità; è espressione e frutto di solidarietà; è fondamento e limite di libertà. Proprio per questo la dignità è presupposto e attributo ineliminabile della condizione umana: per tutti nell'eguaglianza della prospettiva astratta; per ciascuno nel suo modo di essere e nella diversità della prospettiva concreta. Anzi, la dignità assume rilievo e significato soprattutto nelle condizioni concrete che la limitano: la malattia; la detenzione; la povertà; la diversità; la condizione dell'anziano e del bambino. Sono condizioni che impongono un impegno maggiore e più incisivo di solidarietà per assicurare la pari dignità sociale a chi per causa loro è in condizioni di disagio, di difficoltà, di discriminazione. Da ciò l'importanza fondamentale della dignità del bambino e l'impegno a guardare ad essa e al «benessere» del bambino come obiettivo prioritario e inderogabile.

## **6. I diritti del bambino nell'ordinamento italiano oggi**

Il decreto legislativo n. 154 del 28 dicembre 2013 per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione (in attuazione della delega contenuta nella legge n. 219 del 2012) rappresenta una tappa fondamentale nella via tracciata dall'art. 24 della Carta di Nizza per il riconoscimento dei diritti del bambino. Esso elimina ogni residua discriminazione rimasta nel nostro ordinamento tra i figli nati *nel* e *fuori dal* matrimonio, garantendo così la loro completa eguaglianza giuridica.

Quel decreto introduce il principio di unicità dello stato di figlio, anche adottivo. Esso elimina i riferimenti normativi precedenti e tradizionali ai figli "legittimi" e a quelli "naturali",

sostituendoli con quello di “figlio”. Il decreto sostituisce la nozione di “potestà genitoriale” con quella di “responsabilità genitoriale”; introduce e disciplina l’ascolto dei minori, se capaci di discernimento, all’interno dei procedimenti che li riguardano.

In tal modo si supera una “discriminazione sistematica” a carico dei figli nati fuori dal matrimonio, per rispettare: sia i principi costituzionali fondamentali in tema di eguaglianza (artt. 2, 3 e 30); sia l’articolo 21 della Carta di Nizza, che vieta ogni forma di discriminazione fondata sulla nascita; sia l’art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, che vieta qualsiasi discriminazione.

Si supera altresì la nozione di “potestà genitoriale” in favore di una “responsabilità genitoriale” più ampia e significativa, in considerazione della evoluzione – socio-culturale, prima che giuridica – dei rapporti tra genitori e figli ed in conformità a numerose indicazioni internazionali.

Infine, si rende esplicito il diritto del minore a ricevere informazioni; ad essere consultato e ad esprimere la propria opinione; ad essere informato delle eventuali conseguenze di ogni decisione nella procedure giudiziarie che lo riguardano o lo coinvolgono, in conformità alla prescrizione dell’art. 24 1° comma della Carta di Nizza.

Il lungo cammino del riconoscimento dei diritti dell’infanzia trova, dunque, oggi nell’ordinamento europeo e in quello nazionale quasi un punto di arrivo ideale. Resta però un ultimo tratto da percorrere, il più impervio e faticoso: trasformare il riconoscimento in effettiva garanzia dei diritti fondamentali dei bambini.

Gli strumenti normativi per assicurare l’effettività della tutela non mancano. Da tempo il diritto civile conosce istituti e figure che cercano di assicurare nel migliore dei modi il percorso di crescita del minore. Quanto poi ai profili penalistici, l’Italia si è dotata di una legislazione molto avanzata a partire dal 1998 quando, accanto alla repressione dei fenomeni di sfruttamento della prostituzione minorile, ha dedicato alla tutela dei minori numerose e specifiche fattispecie. Esse puniscono, sul versante dell’offerta, la commercializzazione, la diffusione e la cessione del materiale pedopornografico anche via internet; sul versante della domanda, il procacciamento e la detenzione del suddetto materiale. E già allora sono state introdotte significative deroghe al regime di perseguibilità di tali reati, quando commessi all’estero, nonché pesanti sanzioni di natura interdittiva, oltre a diverse misure processuali volte a rafforzare le indagini, da una parte, ed a realizzare la massima tutela del minore, dall’altra.

La tutela è stata poi perfezionata nel 2006, allo scopo di dare attuazione ad una decisione quadro dell’Unione Europea del 2004. Alcune pene sono state aumentate; talune fattispecie ritoccate; il regime della risposta sanzionatoria perfezionato. Soprattutto, si è introdotta la repressione (sebbene parziale) della pedopornografia virtuale, vale a dire delle condotte aventi ad oggetto materiale realizzato ricorrendo in tutto o in parte a mezzi di elaborazione grafica. Da ultimo, con la ratifica della Convenzione di Lanzarote del 2007 da parte dell’Italia (con legge del 2012) per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, sono stati introdotti nell’ordinamento i delitti di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia; di adescamento di minori per commettere delitti a sfondo sessuale; di apologia di questi ultimi.

## 7. Dalla riflessione giuridica alla sensibilizzazione culturale, per la solidarietà verso il bambino

Alla riflessione sull'assetto dei diritti del bambino nell'ordinamento italiano e in quello europeo, occorre tuttavia aggiungere un tassello, che coinvolge il profilo più delicato ed importante: quello della necessaria sensibilizzazione delle persone e della società sul piano culturale. Rispetto a tale esigenza il diritto (e quello penale in particolare) – pur quando il legislatore si illuda o cerchi di farne un uso promozionale; e per quanto il diritto sia uno strumento essenziale per la convivenza – può veramente poco.

La scelta giuridica è per definizione etero-imposta; il messaggio simbolico finisce spesso offuscato dalla violenza della risposta sanzionatoria. È una risposta che, sebbene necessaria ed istituzionalizzata, rischia di aggiungere conflittualità a conflittualità; arriva comunque, per definizione, sempre troppo tardi; finisce spesso soltanto con il ritardare il risanamento delle ferite. La Chiesa, nella sua saggezza, avverte «*le autorità politiche, nazionali e internazionali, di non trasformare il bambino in una “monade” astratta, isolata, senza porte né finestre i cui diritti sono senza rapporto con la sua situazione reale di dipendenza e di tutela*». (Giovanni Paolo II, *I figli primavera della famiglia e della società*, cit.).

La necessaria opera di sensibilizzazione culturale è funzionale alla prevenzione: un aspetto al quale come cittadino, prim'ancora che in veste di giurista, cerco di essere attento. Essa chiama tutti – a diversi livelli e con modalità differenti – ad un impegno ben più intenso e sistematico; esige inoltre diverse e più affinate sensibilità.

A questo snodo occorre guardare concentrandosi sulle diverse forme dell'aggressione al benessere del bambino; sollecitando a “mobilitare la sensibilità dei cittadini”; richiedendo un impegno specifico da parte dei *leader* politici e delle grandi religioni ad incentivare iniziative valoriali comuni; chiedendo la responsabilizzazione e quindi il sostegno del mondo finanziario e di quello della comunicazione; incitando le imprese che si occupano di nuove tecnologie di comunicazione e della rete – quelle di cui si avvalgono alcune tra le forme più insidiose di offesa ai bambini – non soltanto a reprimere gli abusi di cui vengano a conoscenza, ma innanzitutto a sviluppare ed implementare nuovi strumenti per contrastare la proliferazione della pedopornografia su internet.

Si tratta anche di promuovere – soprattutto a livello di ordinamento nazionale – la creazione di figure in grado di assicurare un coordinamento e una prospettiva unitaria nella protezione dei bambini. Essa rischia altrimenti di essere frammentata fra troppe e diverse competenze istituzionali e ministeriali, con il rischio di paralizzanti conflitti di competenza.

Insomma, occorre gettare le basi culturali, ma anche istituzionali ed organizzative di quella solidarietà sociale che, come ho già detto, rinnega ogni residuo paternalismo e sembra voler superare definitivamente l'immagine di uno Stato-istituzione che si impegna solitario, nella lotta contro la devianza e la criminalità.

La svolta chiama in causa non più solo il sistema giuridico e le istituzioni, ma anche ciascuno di noi ad un impegno personale e collettivo: un impegno di solidarietà e di sussidiarietà che garantisce i bambini; ma, soprattutto, che mira ad assicurarci, attraverso di loro, il nostro diritto al futuro.

## 8. Lo sguardo dei bambini sulla guerra...

Gli occhi dei bambini riescono a compiere il miracolo sognato da Eugenio Montale: riescono a vedere pur avendo “*il nulla alle spalle*” ed il “*vuoto dietro*”. I bambini sono “all’altezza delle piccole cose”, direbbe Simone Weil, proprio perché il loro sguardo è incorrotto, privo del condizionamento storico, della sovrastruttura. Per questo il loro sguardo va diretto alle cose, è capace di leggerle e di osservarle senza farsene immagini fuorvianti: lo sguardo del piccolo principe, di Antoine de Saint Exupéry.

Gli occhi dei bambini esprimono meglio di ogni linguaggio degli adulti l’orrore per la guerra, come dimostrano le tre purtroppo celebri immagini di bambini, che mi tornano sempre alla mente quando rifletto sulla guerra; o, al contrario, esprimono il valore della pace, come lo colgo nel sorriso dei miei nipoti e degli altri bambini felici.

La prima immagine è quella degli occhi del bambino ebreo nel ghetto di Varsavia, con le mani in alto, a fianco del milite delle S.S. che lo incolonna verso la schiera degli altri deportati: l’assenza di speranza. Poi c’è lo sguardo della bimba nuda che, piangendo a bocca aperta, fugge dal napalm del Vietnam: la disperazione. Infine, lo sguardo del bimbo nella palestra della scuola di Beslan, sotto il mitra puntato del terrorista ceceno: l’incredulità, lo sgomento e l’orrore. Sono immagini che trovano oggi un seguito ancor più sconvolgente in quelle dei bambini-carnefici, orgogliosi di “giustiziare” un essere umano in nome di un’ideologia aberrante e perversa; nelle immagini dei bambini *kamikaze*, trasformati in bombe umane inconsapevoli. Sono immagini che si legano a quella dei bambini di Sant’Anna di Stazzema che nel giugno 1944 festeggiarono con un girotondo la fine della scuola. Neanche due mesi dopo, tutti i bambini ritratti nella foto vennero uccisi nella strage del 12 agosto 1944, in cui furono 69 i bambini tra 20 giorni e 10 anni accomunati alle altre 365 vittime innocenti.

Gli occhi dei bambini – con il nulla alle spalle ed il vuoto dietro – vedono, nella guerra, ciò che lo sguardo indurito degli uomini non riesce più a scorgere: la sua crudeltà, innanzitutto; ma anche la sua inutilità, l’impossibilità di ogni sua giustificazione, la ridicola assurdità di ogni tentativo di edulcorarne la sostanza. La guerra, agli occhi dei bambini, torna ad essere quello che è: atrocità senza fine e senza giustificazione, inflizione generalizzata – come ha scritto Giuliano Pontara – di sofferenze immani, “massacro di massa su scala industriale”. Nessuno sguardo di bambino, di fronte alla guerra, accetterà le ipocrisie escogitate dagli uomini per ridurre al silenzio coscienze sempre più distratte: “guerra *giusta*, quindi *doverosa*”; “guerra per proteggere i diritti fondamentali o per esportare la democrazia”; “guerra *legittima* per difendersi”; “guerra *ragionevole* a baluardo della civiltà”.

## 9. (segue)... e sulla pace.

Ma, come per la guerra, anche per la pace gli occhi dei bambini sono – stavolta per fortuna – altrettanto schietti e non velati. Essi riescono ad intuire la pace, a percepirla nella sua dimensione primordiale non solo puramente negativa (come assenza di guerra), ma, soprattutto, positiva; perché i bambini, a differenza degli adulti, riescono a *vivere* la pace attra-

verso la giustizia, per il tramite di tre modalità di rapporto purtroppo avulse dal mondo degli adulti, sempre più de-umanizzato ed incapace di responsabilità.

La prima di tali modalità è la *gratuità*. La pace guardata dagli occhi dei bambini non si aspetta nulla in cambio, non attende ricompensa: in questo la pace è davvero superamento della guerra e non più prosecuzione di essa “sotto altra forma”. Gratuità significa dono; ed il dono non diventa mai – per dirla con Paul Ricoeur – *economia del dono*, la quale “rimane un’economia perché il dono esce dal cerchio dello scambio”. Il dono vero non nasconde interessi dietro la generosità, non calcola, rompe la logica commerciale – che è la logica della guerra – e rinuncia alla restituzione, persino alla riconoscenza: come solo i bambini, appunto, sanno fare. È l’utopia kantiana della *Pace perpetua*: il diritto di ogni uomo ad essere ricevuto in ogni paese straniero «come *ospite* e non come un nemico».

La seconda modalità è quella della *universalità*. I bambini sono portatori di pace perché, a differenza degli adulti, non richiudono, ma ospitano; non escludono, ma comprendono. Lo sguardo dei bambini intuisce la verità essenziale della pace: essa non può mai essere incompiuta, parziale, limitata a....; non può mai essere una pace meschina. I bambini colgono che anche la settorialità di un bisticcio, limitato solo a qualcuno dei protagonisti del gioco, va a scapito di tutti e del gioco stesso; gli adulti invece non afferrano che la guerra innesca comunque processi irreversibili di destabilizzazione, militarizzazione, progressiva espansione: una gemmazione di conflitti che proliferano e si espandono, come lo sciame sismico dopo la scossa tellurica principale.

Infine, la terza modalità è rappresentata dal *perdono*. Gli occhi dei bambini sanno perdonare, perché i bambini hanno sperimentato che il perdono è ingrediente essenziale del gioco; gli adulti, nonostante il gioco sia metafora della vita, non riescono ad imitarli, nei rapporti tra individui e tra comunità. La necessaria dimensione del perdono, quale fondamento della pace, costituisce – come è bene evidenziato da Enzo Bianchi – la nuova frontiera del “pacifismo istituzionale”: supera la pace costruita soltanto sul diritto; ma supera perfino il “pacifismo sociale”, quello cioè che vuole nella eliminazione delle ingiustizie sociali il necessario antefatto della pace.

Ma quale pensiero “degli adulti” potrà mai includere queste immagini della pace scrutate dagli occhi dei bambini? E quale soggetto politico – ed in quale scenario – potrà tentare di attuare questo contributo tenace alla pace, che solo lo sguardo dei bambini è in condizione di sostenere ?

Sembra forte la tentazione di dire che la pace è *solo* quella intravista dagli occhi dei bambini e destinata a dissolversi appena superato l’incanto dell’infanzia: insomma, i bambini unici ma inutili testimoni di una pace *inconcepibile*, prima ancora che *inattuabile*. Perciò occorre impegnarsi per i diritti dei bambini: perché attraverso di essi la speranza di pace diventi una certezza di futuro; perché i bambini di Varsavia, del Vietnam, di Beslan, del “califfato” sull’altra sponda del Mediterraneo, possano guardare e vedere la pace e non la guerra nel loro futuro.